

LIQ. CONTR. N° 2/2022

N. R.G. 7/2022

OGGETTO: SENTENZA DI
DICHIARAZIONE APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alberto Tetamo	Presidente
dott. Natalia Fiorello	Giudice est.
dott. Rodolfo Magri	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

Bruno DEMASI residente in Caramagna Piemonte, assistito e difeso da avv Matteo Conte ù
per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

il sig Bruno Demasi ha chiesto dichiararsi la sua Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa; alla domanda è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice



della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

Bruno Demasi, nato a Carmagnola il 30.09.1991 residente in Caramagna Piemonte

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C., dr. Giovanni Imberti con studio in Carrù

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

preso atto della quantificazione da parte del ricorrente e dell'OCC del reddito mensile necessario per il mantenimento del nucleo familiare in euro 2099,47

preso atto della quantificazione nella misura del 61,85% del contributo di Demasi alle spese suddette, in ragione ed in proporzione del reddito da lui prodotto e quindi, considerato l'ammontare delle spese di mantenimento pari come detto ad euro 2.099,47, le spese effettivamente imputabili al signor DEMASI sono pari ad euro 1.300,00 (1.298,52 arrotondato)

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto dovuto da Demasi come contributo per



il mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.300,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo (euro 200,00 mensili) oltre tredicesima mensilità e così euro 3.677,38 annui sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 21.10.2022

Il Giudice est.
dr. Natalia Fiorello

Il Presidente
dr. Alberto Tetamo

COMUNICATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 26 OTT 2022
A.W. CONTE MATTEO
DA LIBERTI GIOVANNI

IL CANCELLIERE
Stefano Casalone

